



PROVINCIA DI VERCELLI

Formazione - Lavoro e Politiche Sociali -
Cultura - Turismo - Energia - V.I.A.- Istruzione

UFFICIO Energia e Impianti Energetici



Atto N. 2270

N. Mecc. PDET-2281-2012 del 16/08/2012
del 16/8/2012

Oggetto: Procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e s.m.i. per impianto per la produzione di biogas da biomasse agricole, della potenza nominale di 999 kWe da situarsi nel comune di Santhia' (VC) - Fg 44 - Map 187; Soc. Agricola RGP PIEMONTE 2 srl, con sede legale e amministrativa in Genova, Via P.Chiesa 9. Provvedimenti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- In data **15.09.2011** la Società Agricola RGP PIEMONTE 2 s.r.l., con sede legale in Via P. Chiesa, 9 – Genova, ha presentato alla Provincia di Vercelli – Autorità Procedente, domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per intervento di realizzazione dell' "Impianto per la produzione di biogas da biomasse agricole, della potenza nominale di 999 kWe" da situarsi in Comune di Santhia – fg.44 mappali n. 187 del N.C.T., ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003.
- La conclusione del procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. è stabilita entro massimi 180 giorni dal 16.09.2010, (data di ricezione dell'istanza protocollata al n. 0074385).
- In allegato all'istanza, in data 16.09.2010, la Società Proponente ha trasmesso progetto delle opere.
- Con nota n. 0081367 del 07.10.2010 è stata convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per il giorno 08.11.2010.
- La Conferenza dei Servizi dell' 08.11.2010, sulla base di quanto emerso nella riunione, e tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali di cui alla Relazione datata novembre 2010, ha ritenuto di richiedere al Proponente le integrazioni e gli adeguamenti progettuali che sono emersi necessari dall'esame condotto e dai pareri e dalle note pervenute. Le integrazioni e gli adeguamenti dovevano essere forniti entro 30 giorni dall'invio del verbale, salvo motivate proroghe.

- Il verbale è stato trasmesso con nota n.0099662 del 02.12.2010 ed i termini del procedimento sono stati sospesi fino al 01.01.2011.
- Con nota datata 02.01.2011, la Società Proponente ha richiesto sospensione dei termini fino al 28.02.2011 allo scopo di completare la redazione dei documenti integrativi richiesti.
- Con nota prot. n. 0009051 del 28.01.2011 questa Amministrazione ha concesso la sospensione dei termini fino al 28.02.2011.
- Poiché alla data del 12.07.2011 non risultava pervenuta alcuna integrazione, né erano state richieste ulteriori sospensioni dei termini, questa Amministrazione con nota n. 62274 del 12.07.2011 ha stabilito un termine massimo di giorni 30 dal ricevimento della medesima per l'invio delle integrazioni richieste e mai presentate.
- Il proponente ha presentato le integrazioni richieste con nota pervenuta in data 26.07.2011.
- Il Progetto consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica utilizzando biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di sostanze organiche vegetali.
- L'area di intervento è individuata dalle particelle 187 del Foglio 44 del Comune di Santhià.
- L'impianto avrà una potenza complessiva di 2,4 MWth di cui 999 kWe. La superficie occupata è pari a 13.000mq, più circa 6.280 mq per l'area di stoccaggio insilati e materie prime utilizzate.
- L' "Autorizzazione Unica", di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al Progetto approvato, e pertanto sostituisce a tutti gli effetti il Permesso a Costruire in capo al Comune di Santhià. Il Comune, nell'ambito della procedura autorizzativa dovrà fornire all'Autorità Procedente tutte le condizioni tecnico-amministrative cui dovrà attenersi la Ditta Proponente per la realizzazione di tutte le opere relative all'impianto previste nel Progetto.
- L'impianto, che presenta una potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW, non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. Si ricorda però che per impianti analoghi autorizzati ai sensi del D.Lgs 387/2003 con procedura espressa, l'Amministrazione Provinciale ha ritenuto di porre ugualmente delle prescrizioni contenenti limiti di emissioni e obbligo di controlli periodici, che si potrebbero prevedere anche per l'impianto in esame.
- Con nota n. 0078921 del 09.09.2011 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per il giorno 27.09.2011.
- La Conferenza dei Servizi del 27.09.2011 si è conclusa stabilendo un termine di 60 giorni, su richiesta della Ditta Proponente, allo scopo di consentire ulteriore integrazione al progetto.
- Copia del verbale è stato trasmesso in allegato alla nota n. 94849 del 28.10.2011, senza che nei giorni successivi siano pervenute osservazioni. Il verbale pertanto si intende acquisito agli atti nella forma notificata.
- Alla data del 16.04.2012 non risultava pervenuta alcuna integrazione. In particolare, nessuna comunicazione è pervenuta dalla Società Agricola RGP PIEMONTE 2 s.r.l. in merito alle lacune emerse durante la Conferenza dei Servizi dai pareri dell'Ufficio Tecnico del Comune di Santhià, del Corpo Forestale dello Stato, del Responsabile del Procedimento nonché dai pareri pervenuti.
- Con nota prot. n. 0030974 del 16.04.2012 si è trasmessa alla Ditta Proponente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990. Ai sensi del medesimo articolo l'Amministrazione ha concesso al Proponente un tempo di 10 giorni dal ricevimento della nota di preavviso inviata per fornire eventuali osservazioni e documentazioni, avvisando che decorso tale

periodo, sarebbe stato adottato, in merito all'istanza, formale provvedimento di diniego all'istanza di costruzione e gestione dell'impianto in oggetto.

- Nonostante il preavviso di rigetto dell'istanza, espresso con nota n. 0030974 del 16.04.2012, la Ditta Proponente non ha fatto pervenire nessuna osservazione o documentazione integrativa.

Per quanto riguarda la documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione di cui all'art.12 del D.Lgs 387/2003, firmata dalla Società proponente e dal Dott. Piercarlo Cantarella (Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Alessandria, n. 205), si precisa che è costituita dai seguenti elaborati:

- Domanda in carta legale
- Documentazione amministrativa:
 - Copia atto costitutivo della Società
 - Copia Statuto
 - Visura camerale dell'11.06.2010
- Relazione tecnico-descrittiva
- Copia del contratto preliminare d'acquisto del terreno
- Relazione Geologica datata agosto 2010 a firma del Dr. Geologo Claudio Viviani (A.P. SEZ. A N. 366)
- Relazione di impatto acustico datata 26.07.2010
- Relazione acque meteoriche datata settembre 2010
- Copia domanda di connessione all'ENEL datata 15.07.2010
- Relazione tecnica Viabilità per accesso all'impianto datata 13 settembre 2010
- Relazione tecnica in merito ai Campi Magnetici – Gruppo di lavoro Ing. Andrea Mari
- Mitigazione ambientale
- Indici IRE – LT EROEI
- Quadro emissioni
- Copia della domanda di parere di conformità antincendio indirizzata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vercelli in data 17.09.2010
- Tavole datate 13.09.2010 a firma Dr. Piercarlo Cantarella – n. 205 Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali – Alessandria :
 - CTR catastale – foto aerea
 - Planimetria Generale
 - Pianta Impianto
 - Fabbricati accessori
 - Prospetti e Sezioni
 - Edificio Tecnico

In seguito alle integrazioni trasmesse con nota pervenuta in data 26.07.2011, è stata presentata la seguente documentazione:

- Domanda in carta legale, riformulata con la modulistica in uso presso la Provincia di Vercelli;
- Documento di risposta alle integrazioni richieste a seguito della Conferenza dei Servizi dell'08.11.2010;
- Domanda di permesso di costruire;
- Allegato 2: Relazione tecnica integrativa (Piano di alimentazione, Conservazione biomassa in trincea, Provenienze biomasse e traffico indotto, Conferimento liquami);
- Allegato 4: Relazione tecnica integrativa (Unità di separazione e schema di flusso);

- Allegato 5: Copia Istanza inviata al Settore Tutela Ambientale Risorse Idriche per "Autorizzazione terebrazione Pozzo";
- Allegato 7: Relazione tecnica integrativa (Dispositivi di Protezione Sovrappressioni e caratteristiche gas di scarico);
- Allegato 8: Relazione tecnica integrativa (Integrazione alla relazione n.19/447/10 del 26.07.2010 "Valutazione revisionale di impatto acustico relativa al progetto di impianto biogas in Santhià");
- Allegato 9: Preventivo di Connessione alla Rete MT di ENEL Distribuzione e Dichiarazione con atto d'impegno a firma del Legale Rappresentante della Società Agricola RGP PIEMONTE 2;
- Allegato 10: Descrizione Fasi Operative di Cantiere;
- Allegato 11: Relazione tecnica integrativa – Schema impianto e varie;
- Allegato 13: Relazione tecnica integrativa – Viabilità per accesso all'impianto (Verifica flussi di traffico);
- Allegato 14: Relazione tecnica integrativa – Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche e Acque Nere;
- Allegato 15: Relazione tecnica integrativa – Indice EROEI;
- Allegato 16: Relazione Geologica Tecnica (datata Aprile 2011);
- Allegato 17: Relazione tecnica integrativa – Relazione per l'esame paesaggistico
 - Tavola n.2: Planimetria Generale;
- Tavole:
 - Allegato 1: Planimetria movimento terre di risulta da scavi;
 - Allegato 3: Vasca di stoccaggio liquami (particolari costruttivi);
 - Allegato 6: Planimetria Gestione Acque;
 - Allegato 12: Planimetria Viabilità

Evidenziato che il D.Lgs. n.387/2003, art.12, stabilisce:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- il rilascio dell'Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Preso atto:

- Che la Conferenza dei Servizi del 27.09.2011 si è conclusa stabilendo un termine di 60 giorni, su richiesta della Ditta Proponente, allo scopo di consentire ulteriore integrazione al progetto.
- Che alla data del 16.04.2012 non è pervenuta alcuna integrazione. In particolare, nessuna comunicazione è pervenuta dalla Società Agricola RGP PIEMONTE 2 s.r.l. in merito alle lacune emerse durante la Conferenza dei Servizi dai pareri dell'Ufficio Tecnico del Comune di Santhià, del Corpo Forestale dello Stato, del Responsabile del Procedimento nonché dai pareri pervenuti.
- Che in data 16.04.2012 con nota prot. n. 0030974 è stato trasmesso il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. e che non sono pervenute osservazioni in proposito da parte dell'Ente istante, nei termini indicati dal preavviso medesimo.
- Che in data 31 Maggio 2012 è stata data informativa sulla procedura di che trassi alla Giunta Provinciale

ritiene di proporre l'adozione del provvedimento di rigetto del progetto esaminato , preceduto da regolare preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i."

Visto:

- il D.Lgs.n.387 del 29.12.2003 "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*", ed in particolare l'art.3 "*Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione*", e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R.n.44 del 26.04.2000, che ha individuato le funzioni e i compiti amministrativi di competenza delle Province Piemontesi in tema di energia, di cui al D.Lgs.n.112/1998, tra le quali anche il rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
- la L.R.n.23 del 07.10.2002, che ha stabilito procedure per la formazione del piano regionale energetico-ambientale, affidando alle Province importanti funzioni di programmazione per l'attuazione del piano regionale;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 che individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. relativo ai trasferimenti dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie e di personale e che regola i flussi finanziari necessari al loro svolgimento;
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, alla Regione Piemonte ed agli Enti Locali della Regione" pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;
- la D.C.P.n. 148 del 30.03.2009 "Documento programmatico - Piano Energetico Provinciale: linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti" nonché la D.C.P. n. 185 del 28.09.2009, di aggiornamento del medesimo;
- la propria deliberazione n. 589 del 3 agosto 2009 "Procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di centrali e impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"
- Il D.M. 10 Settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- Il D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- Vista la D.C.P. n. 46 del 26.03.2012 con la quale, tra l'altro, si è stabilito: "di confermare la durata del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.L.gs 387/2003 in anni 15, salva diversa durata dei contributi statali, dimostrata dal proponente

Visti i seguenti documenti, agli atti dell'Amministrazione:

- La Relazione del Responsabile del Procedimento, datata maggio 2012, allegata all'informativa per Giunta Provinciale;

- I verbali della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 8.11.2010 e 27.09.2011.

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., secondo gli esiti non positivi della Conferenza dei Servizi, e per le motivazioni contenute nel preavviso di rigetto in data 16.04.2012, prot. n. 0030974, non autorizzando il Progetto presentato dalla Società Agricola RGP PIEMONTE 2 s.r.l., con sede legale in Via P. Chiesa, 9 – Genova, relativamente all' *Impianto per la produzione di biogas da biomasse agricole, della potenza nominale di 999 kWe* da situarsi in Comune di Santhià – fg.44 mappali n. 187 del N.C.T, composto dagli elaborati sopra indicati.

DETERMINA

- 1) Di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i. in conformità alle risultanze non positive della Conferenza dei Servizi svoltasi nelle date 08.11.2010 e del 27.09.2011 e con i contenuti del preavviso di rigetto datato 16.04.2012, prot. n. 0030974.
- 2) Di non approvare il Progetto presentato dalla Società Agricola RGP PIEMONTE 2 s.r.l., con sede legale in Via P. Chiesa, 9 – Genova, relativamente all' *Impianto per la produzione di biogas da biomasse agricole, della potenza nominale di 999 kWe* da situarsi in Comune di Santhià – fg.44 mappali n. 187 del N.C.T, composti dagli elaborati sopra indicati.
- 3) Conseguentemente, non viene rilasciata l' autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell' impianto di che trattasi;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Copia della presente Determinazione sarà inviata alla Ditta Proponente il Progetto, al Comune di Santhià e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott.sa Manuela RANGHINO)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Ranghino', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a long vertical stroke extending downwards from the end of the line.

Rif. numero meccanografico PDET-2281-2012

Oggetto: Procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e s.m.i. per impianto per la produzione di biogas da biomasse agricole, della potenza nominale di 999 kWe da situarsi nel comune di Santhia' (VC) - Fg 44 - Map 187; Soc. Agricola RGP PIEMONTE 2 srl, con sede legale e amministrativa in Genova, Via P.Chiesa 9. Provvedimenti.

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il 20 AGO. 2012 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.


Vercelli, li. 20 AGO. 2012



L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si da' atto che la presente determinazione e' divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Vercelli li 30 AGO. 2012



L'INCARICATO DEL SERVIZIO